

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 559

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIZZINATO, BAIO DOSSI, BASTIANONI,
BATTAFARANO, BRUTTI Paolo, CADDEO, DEL TURCO, DI
SIENA, FLAMMIA, GRUOSSO, LONGHI, IOVENE, MACONI,
MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO, MARTONE,
MASCIONI, MUZIO, PIATTI, RIPAMONTI, SODANO Tommaso,
STANISCI, TONINI e VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2001

—————

**Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori
delle comunità terapeutiche convenzionate**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, già esaminato nel 1999 dalla Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica, s'intende risolvere il problema dei contributi previdenziali e assicurativi per gli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate con lo Stato e con gli enti locali.

Un certo numero di questi operatori, per varie ragioni, tra cui la natura stessa della prestazione d'opera da essi svolta, connotata spesso da un coinvolgimento di tipo personale nell'opera di recupero dei tossicodipendenti, non hanno avuto la regolarizzazione dei versamenti all'INPS.

Il progetto mira dunque a favorire tale regolarizzazione per ciò che concerne la posizione previdenziale e assicurativa di questi soggetti da parte delle comunità terapeutiche.

Ciò potrà avvenire - secondo la logica ispiratrice della proposta che non prevede, in questo caso, un onere per lo Stato - attraverso forme di rateizzazione dei contributi e l'applicazione di un tasso d'interesse assai basso per il pagamento delle rate successive alla prima (secondo una normativa già introdotta per lavoratori in particolari condizioni, come gli agricoltori).

Sono inoltre previste norme più agevolative per i soggetti tossicodipendenti, anch'essi sprovvisti di copertura previdenziale e assicurativa, a cui è estesa l'applicazione delle norme già stabilite per gli stessi soggetti disagiati, che lavorino nelle cooperative sociali. Per queste persone si propone, infatti, che le aliquote della contribuzione siano ridotte a zero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributi per gli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate)

1. Le comunità terapeutiche convenzionate, debtrici per i contributi dell'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale omessi per i propri operatori, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2000, possono regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori.

2. Alla regolarizzazione di cui al comma 1 si procede qualora si tratti di attività lavorativa prestata con carattere di continuità e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusioni od esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza, in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.

3. La regolarizzazione di cui al comma 1, previa presentazione della domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può avvenire in venti rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, secondo modalità fissate dagli enti. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto è dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di

interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata da idonea documentazione comprovante l'esistenza dell'attività e il numero di settimane in cui essa è stata prestata. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati in base al minimo di retribuzione settimanale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 2.

(Contributi per i soggetti svantaggiati)

1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle comunità terapeutiche convenzionate, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone già tossicodipendenti, inserite in attività lavorative all'interno delle stesse comunità, al termine della fase terapeutica, sono ridotte a zero, come previsto dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi a partire dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, per l'anno 2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

